

Posizione tecnica delle Amministrazioni regionali in tema di consultazione su:

Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

(https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_sa_enforcement_notice/enforcement_notice_it.pdf)

Le questioni che da un confronto tecnico interregionale sono emerse in tema della Comunicazione in oggetto che, rispetto alla Comunicazione del 2009 aggiorna le basi giuridiche partendo dalla nuova giurisprudenza della Corte di Giustizia, riguardano sostanzialmente i seguenti due punti:

- A. certezza giuridica rispetto agli obblighi di recupero di aiuti illegali ma dichiarati compatibili da parte della Commissione (punto 49 della proposta di Comunicazione rispetto ai punti 77-80)
- B. eliminazione dell'obbligo per il giudice nazionale di interpretare solo in modo restrittivo i regolamenti in tema di aiuti di Stato (punto 66)

Di seguito si espongono per esteso le riflessioni con le proposte evidenziate in grigio.

A)

Nei punti da 47 a 49 si afferma che, in presenza di un aiuto illegale, il giudice nazionale dovrebbe ingiungere il recupero dell'aiuto *“anche se la Commissione ha già dichiarato compatibile l'aiuto in questione”*

(47) Una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione non ha l'effetto di regolarizzare *ex post facto* le misure di esecuzione dell'aiuto adottate in violazione della clausola di sospensione prevista dal TFUE.

(48) In questo contesto "i giudici nazionali devono assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze" dalla violazione della clausola di sospensione. Tali conclusioni riguardano in particolare la validità degli atti che danno esecuzione alle misure di aiuto e il recupero del sostegno finanziario concesso in violazione della clausola di sospensione conformemente al loro diritto nazionale.

(49) Ne consegue che, quando un terzo chiede al giudice nazionale l'eliminazione dei vantaggi connessi all'attuazione prematura dell'aiuto, il giudice dovrebbe accoglierne il ricorso anche se la Commissione ha già dichiarato compatibile l'aiuto in questione¹.

Ciò appare contraddittorio rispetto a quanto contenuto nei successivi punti da 77 a 80, dove si afferma che:

a) *“Quando l'aiuto illegale è già stato erogato al beneficiario, i giudici nazionali devono, in linea di principio, e in mancanza di una decisione della Commissione che dichiari la compatibilità dell'aiuto, ordinare il recupero integrale dell'importo concesso illegalmente”*, comprensivo del capitale e degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale; ma

b) *“Se la Commissione dichiara compatibile l'aiuto, il diritto dell'Unione europea impone agli Stati membri di recuperare unicamente gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale, che va dall'erogazione dell'aiuto fino alla dichiarazione di compatibilità”*.

In ciò viene ripreso quanto dichiarato nei punti da 32 a 34 della Comunicazione del 2009 attualmente “in vigore”, dove si afferma che *“l'obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto”*, ma esso *“cessa se, al momento in cui il giudice nazionale pronuncia la sentenza, la Commissione ha già deciso che l'aiuto è compatibile con il mercato comune”*. E ciò per la ragione che

¹ Viene citato in proposito il punto 85 della sentenza C-385/18 (Arriva Italia), che peraltro esprime un concetto più generale, dopo aver affermato, al punto 84, che *“spetta ai giudici nazionali ... trarre tutte le conseguenze [della violazione dell'obbligo di notifica], conformemente al loro diritto nazionale”*.

“dato che la finalità della clausola sospensiva consiste nell'assicurare che sia data esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta qualora la Commissione abbia già confermato la compatibilità” (Causa C-199/06, CELF).

Si chiede di eliminare la contraddizione, rivedendo (o eliminando) in particolare il testo del punto 49 e facendo propria la posizione dei punti da 77 a 80 che riprendono il testo della Comunicazione del 2009.

B)

Al punto 66 si afferma che, nel caso di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria *“spetta ... ai giudici nazionali verificare se le autorità nazionali abbiano concesso aiuti che soddisfano pienamente le condizioni generali e specifiche del regolamento ... applicabile, interpretate in modo restrittivo”*.

Non si comprende il motivo e la sostenibilità giuridica della precisazione sottolineata. I regolamenti di esenzione pongono sovente problemi di interpretazione, che sono spesso risolti, tra l'altro, mediante i quesiti pubblicati su *EU e-state aid-wiki*, ai quali fanno riferimento le Amministrazioni per applicare i regolamenti. Per tale motivo è necessario permettere ampia autonomia di valutazione da parte del giudice investito di un contenzioso così complesso su una normativa regolamentare molto settoriale.

Infatti il giudice deve potersi avvalere di ogni supporto interpretativo a sua disposizione, indagando anche l'iter logico-motivazione che ha condotto la amministrazione concedente a quella valutazione anche sulla base della prassi della Commissione europea in tema di attuazione di un regolamento di esenzione; imporre l'interpretazione restrittiva costituirebbe una indebita invasione nel campo dell'autonomia del giudice, oltre che nelle possibilità di difesa delle Amministrazioni concedenti rispetto alle motivazioni inerenti alle ipotesi di inquadramento, e tutto ciò incide direttamente sull'esito del contenzioso da cui potrebbe discendere l'illegalità dell'aiuto o la non conformità dello stesso al regolamento di esenzione stesso.

Si chiede di eliminare la precisazione “interpretate in modo restrittivo” al fine di permettere la piena autonomia di valutazione da parte dei giudici senza restrizioni rispetto alle possibilità interpretative desumibili dalla prassi della Commissione europea in tema di attuazione di un regolamento di esenzione da notifica oltre che dal contesto giuridico-fattuale all'interno del contenzioso.

In subordine, si chiede di sostituire tale inciso con la seguente: “alla luce di tutti gli strumenti interpretativi a disposizione dell'autorità nazionale responsabile dell'aiuto” o, in estremo subordine, “alla luce della prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza della Corte di Giustizia”.